



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Repertorio n. **4983**

PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXT GENERATION EU" (MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1) CONTRATTO DI APPALTO LAVORI "INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA E MOBILITÀ SOSTENIBILE PER IL COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE CON MARCIAPIEDI SUL VIALE DELLO STADIO E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA AI CAMPI SPORTIVI IN LOC. CASTELLINA".

CUP H71B21001940001

CIG 9849111F80

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **duemilaventitré (2023)**, il giorno **venti (20)** del mese di **luglio**, presso la residenza municipale del Comune di Sondrio, in piazza Campello n. 1.

Avanti a me **Cesare Pedranzini, segretario generale** del predetto Comune, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c) del D. Lgs. 267/2000, sono comparsi i signori:
- Gianluca Venturini, nato a Sondrio (SO) il 18 novembre 1960 (C.F. VNTGLC60S18I829Q), in rappresentanza, nella sua qualità di dirigente e, quindi, legale rappresentante, del **COMUNE DI SONDRIO**, Codice Fiscale 00095450144, presso il quale è domiciliato, in esecuzione

della determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 756 del 23 giugno 2023;

- Andrea Boffini, nato a Sondrio (SO), il 08.11.1968 (C.F. BFFNDR68S08I829D), ivi residente in via Marinai d'Italia n. 9, il quale dichiara, sotto la sua responsabilità, di intervenire al presente atto in rappresentanza dell'impresa **GRUPPO GENERALE COSTRUZIONI S.R.L. IN BREVE G.G S.R.L.**, corrente a Berbenno di Valtellina (SO) - 23010, in via Leonardo da Vinci n. 177, C.F./P.IVA 00714760147, presso la quale è domiciliato, nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa, d'ora innanzi "appaltatrice", autorizzato al presente atto in forza dei poteri conferitigli dall'atto costitutivo;

detti comparenti della cui identità e capacità di agire io segretario comunale sono certo;

convengono e stipulano quanto segue:

PREMESSO CHE

- con Decreto del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 04.04.2022 la domanda del Comune di Sondrio veniva valutata positivamente ed inserita

nell'Allegato 4 - Domande ammesse con lo scorrimento della graduatoria rispetto alle domande già finanziate di cui al Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili in data 30.12.2021, per un importo complessivo di € 2.900.000,00 sul progetto denominato: "Intervento di rigenerazione urbana e mobilità sostenibile per il completamento della pista ciclabile con marciapiedi sul viale dello stadio e sistemazione area esterna ai campi sportivi in loc. Castellina - CUP H71B21001940001";

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 27.04.2022 è stato approvato l'Atto d'Obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno al Comune di Sondrio per i progetti di rigenerazione urbana ammessi, tra cui il progetto in questione, contenente gli impegni e le scadenze a carico dei soggetti attuatori;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 10.05.2023 veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo agli interventi *de quo*, redatto dall'Arch. Nicola Stefanelli, costituito da n. 75 elaborati, comportante una spesa complessiva di €

2.900.000,00;

- con determinazione dirigenziale Reg. Gen. 649 del 29.05.2023 il Comune di Sondrio ha indetto, in qualità di Stazione Appaltante, procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020 e dell'art. 63 del D.lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.2 della Legge n. 108 del 2021, interamente gestita con sistema telematico tramite la piattaforma regionale "SINTEL", e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del citato d.l. n. 76/2020 convertito con l. n. 120/2020, come modificato dalla l. n. 108/2021, e dall'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dell'appalto di che trattasi;
- con la determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 756 in data 23.06.2023, a seguito di procedura negoziata ID 170027880 su piattaforma SINTEL, si è deciso di aggiudicare i lavori in oggetto all'impresa GRUPPO GENERALE COSTRUZIONI S.R.L. IN BREVE G.G S.R.L., alle condizioni di cui appresso, al netto del ribasso offerto sui lavori a base d'asta del **7,28% (sette**

virgola ventotto per cento);

- l'aggiudicazione è divenuta efficace per completamento della verifica dei requisiti autocertificati in sede di gara e dei controlli previsti dalla normativa;

TUTTO CIÒ PREMESSO

che forma parte integrante e sostanziale del presente

atto,

ART.1 - Oggetto dell'appalto

Il **COMUNE DI SONDRIO**, come sopra rappresentato, affida all'impresa **GRUPPO GENERALE COSTRUZIONI S.R.L. IN BREVE G.G S.R.L.**, corrente a Berbenno di Valtellina (SO), che accetta, a mezzo del suo rappresentante innanzi generalizzato, l'appalto avente per oggetto PNRR - Finanziato dall'Unione europea "NextGenerationEu" (Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1) "Intervento di rigenerazione urbana e mobilità sostenibile per il completamento della pista ciclabile con marciapiedi sul Viale dello Stadio e sistemazione area esterna ai campi sportivi in loc. Castellina" CIG 9849111F80 - CUP H71B21001940001, per l'importo presunto di **€ 2.200.211,20 (euro due milioni duecentomiladuecentoundici virgola venti) oltre IVA**, di cui € 25.000,00 (euro venticinquemila virgola zero zero) oltre IVA per i costi della sicurezza derivanti da interferenza non soggetti a

ribasso, alle condizioni di cui alla documentazione di gara e all'offerta, nonché come meglio precisato nella menzionata determinazione n. 756/2023.

ART.2 - Documenti contrattuali e tecnici disciplinanti

l'appalto

L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena ed inscindibile delle condizioni e delle modalità contenute nel presente contratto e nella documentazione tutta facente parte del progetto esecutivo approvato con la soprarichiamata deliberazione della Giunta comunale n. n. 138 del 10.05.2023, compreso l'aggiornamento di alcuni elaborati progettuali con determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 612 del 22.05.2023, ed in particolare nel rispetto della seguente documentazione:

- Capitolato speciale d'appalto;
- computo metrico estimativo;
- cronoprogramma;
- Piano di sicurezza e coordinamento.

Le parti danno atto che i documenti di cui sopra nonché gli elaborati progettuali si intendono parte integrante e sostanziale del contratto stesso, anche se non materialmente allegati, e che gli stessi sono firmati digitalmente dalle parti.

ART.3 - Capitolato generale

Le parti si impegnano inoltre a rispettare le disposizioni contenute nel Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 145/2000.

ART.4 - Piani di sicurezza

L'appaltatrice si impegna a dare attuazione al piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui al D.Lgs. n. 81/2008, nonché al piano operativo di sicurezza (POS), predisposto dalla stessa impresa appaltatrice a norma del D.Lgs. n. 81/2008, piani firmati digitalmente dalle parti.

ART.5 - Termine di esecuzione e penali

Il tempo utile per dare ultimati i lavori e le penali per il ritardo nell'ultimazione degli stessi sono stabiliti dal Capitolato speciale d'appalto e dalla normativa vigente.

ART.6 - Garanzia definitiva

L'appaltatrice, in possesso di certificazioni di qualità UNI EN ISO 9001:2015 e, a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva di **€ 110.010,56 (euro centodiecimiladieci virgola cinquantasei)** mediante la polizza fideiussoria n. 2023/50/2672594, rilasciata in Morbegno (SO) in data 05.07.2023 dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni, n. 262, agenzia di Morbegno (SO).

ART.7 - Polizza assicurativa

L'appaltatrice ha stipulato polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 103, comma 7, d.lgs. 50/2016, n. 2023/06/2117127, codice 262, rilasciata in data 05 luglio 2023 dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni, agenzia di Morbegno (SO), debitamente quietanzata per il periodo dal 05.07.2023 al 05.07.2024.

ART.8 - Pagamenti

I pagamenti saranno effettuati mediante mandato di pagamento che ordini al tesoriere comunale di provvedere con le seguenti modalità:

- bonifico sul c/c bancario Codice Iban IT77R0569652140000003146X07, presso Banca Popolare di Sondrio S.p.A., Agenzia/Filiale di Delebio (SO), intestato alla medesima impresa.

ART.9 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Con la sottoscrizione del presente contratto di appalto avente per oggetto PNRR - Finanziato dall'Unione europea "NextGenerationEu" (Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1) "Intervento di rigenerazione urbana e mobilità sostenibile per il completamento della pista ciclabile con marciapiedi sul Viale dello Stadio e sistemazione area esterna ai campi sportivi in loc.

Castellina" CIG 9849111F80 - CUP H71B21001940001, l'appaltatrice assume tutti gli obblighi, nessuno escluso, di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della provincia di Sondrio della notizia dell'inadempimento da parte della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) ai predetti obblighi.

Il presente contratto è da intendersi risolto espressamente in tutti i casi in cui le transazioni disciplinate dalla Legge n. 136/2010 vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A..

ART.10 - *Divieto art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001*

Ai sensi del predetto articolo, l'appaltatrice, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti della medesima appaltatrice, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

ART.11 - *Obblighi dell'appaltatrice nei confronti dei propri dipendenti*

L'appaltatrice è tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i lavori.

È altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

ART.12 - *Rispetto principi e obblighi previsti per gli interventi del PNRR*

L'appaltatrice, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a rispettare e garantire tutti gli obblighi, i vincoli ed i principi del PNRR, nonché tutte le disposizioni previste dalla normativa europea, sia come risultante dal capitolato speciale di appalto che da tutte le disposizioni normative e operative vigenti tempo per tempo in materia di lavori pubblici finanziati dal PNRR. In particolare, l'appaltatrice dovrà:

- avviare tempestivamente le attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le prestazioni nella forma, nei modi e nei tempi previsti nel Capitolato Speciale d'appalto;

- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del "non arrecare un danno significativo - *Do no significant harm*" (di seguito, "DNSH") a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, i principi del tagging climatico e digitale, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalità specifiche degli investimenti;
- provvedere alla trasmissione al Comune di tutta la documentazione a comprova del conseguimento di milestone e target, ivi inclusa quella di comprova dell'assolvimento del DNSH;
- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire al Comune di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del presente contratto;

- indicare nella documentazione che l'intervento è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa *Next Generation EU* (ad es. utilizzando la frase "Finanziato dall'Unione europea - *Next Generation EU*"), riportando nella documentazione l'emblema dell'Unione europea. La documentazione dovrà altresì comprendere il riferimento alla Missione, Componente ed investimento o sub investimento PNRR - Finanziato dall'Unione europea "*NextGenerationEu*" (Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1) "Intervento di rigenerazione urbana e mobilità sostenibile per il completamento della pista ciclabile con marciapiedi sul Viale dello Stadio e sistemazione area esterna ai campi sportivi in loc. Castellina" CIG 9849111F80 - CUP H71B21001940001.

ART.13 - *Assolvimento agli obblighi introdotti dall'art. 47 del d.l. 77/2021 (come conv. con modificazioni dalla l. 108/2021).*

Come stabilito dall'art. 47, commi 3 e 3-bis della normativa in epigrafe, gli Operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 (quindici) e non superiore a 50 (cinquanta), devono impegnarsi, nel caso di aggiudicazione della procedura ed

entro 6 mesi dalla stipula del contratto a consegnare alla Stazione appaltante quanto segue:

- una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (art. 47 comma 3 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021);
- la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità) ed una relazione che chiarisca l'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge ed illustri eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'Operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza di

presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali (art. 47 comma 3 bis del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021).

L'impegno all'assolvimento degli obblighi di cui al comma 3-bis, in osservanza alle Linee Guida adottate con decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità ai sensi dell'art. 47 comma 8 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 viene richiesto anche agli Operatori economici con più di cinquanta dipendenti. L'inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 47 commi 3 e 3 bis comporta l'applicazione di una penale pecuniaria e/o, in considerazione della gravità dell'inadempimento, la risoluzione del contratto. La sanzione è giornaliera e può essere compresa tra lo 0,6% e l'1% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, a seconda della gravità dell'inadempimento. In ogni caso, la penale non può comunque superare, complessivamente, il 20% (venti per cento) dell'ammontare netto contrattuale.

La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 47 determina l'impossibilità per l'Operatore Economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori

procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui all'art. 47 comma 1 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021.

I rapporti e le relazioni previste dai commi 2, 3 e 3-bis sono pubblicati ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

In attuazione dell'art. 47, comma 4, ultimo capoverso, gli Operatori Economici devono altresì impegnarsi in caso di aggiudicazione del contratto ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. La percentuale di incremento indicata deve essere assicurata con riferimento ad entrambe le tipologie. Per il calcolo della percentuale di incremento si rinvia alle Linee Guida adottate con decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità ai sensi dell'art. 47 comma 8 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L.

108/2021. Le nuove assunzioni da destinare all'occupazione giovanile e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinati disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparative più rappresentative a livello nazionale. Il rispetto dell'impegno sopra dichiarato sarà oggetto di specifica verifica di conformità da parte della stazione appaltante.

L'inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 47 comma 4 comporta l'applicazione di una penale pecuniaria e/o, in considerazione della gravità dell'inadempimento, la risoluzione del contratto di cui all'art. 11. La sanzione è giornaliera e può essere compresa tra lo 0,6% e l'1% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, a seconda della gravità dell'inadempimento. In ogni caso, la penale non può comunque superare, complessivamente, il 20% (venti per cento) dell'ammontare netto contrattuale.

ART.14 - *Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio DNSH*

Al presente contratto di appalto si applica il principio comunitario denominato *Do No Significant Harm (DNSH)*, che l'appaltatrice si impegna a rispettare.

Il principio del DNSH prevede che gli interventi previsti dai PNRR non arrechino nessun danno significativo all'ambiente.

Il principio DNSH si basa su quanto specificato nella "Tassonomia per la finanza sostenibile", adottata per promuovere gli investimenti del settore privato in progetti verdi e sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal.

Il rispetto di tali disposizioni sarà oggetto di specifica verifica da parte della Stazione appaltante.

L'inadempimento potrà comportare, in considerazione della gravità dell'inadempimento, la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile.

Qualora da tale inadempimento derivi la revoca o la decurtazione del finanziamento PNRR, la Stazione appaltante si riserva di agire in rivalsa nei confronti dell'appaltatrice.

**ART.15 - *Obblighi specifici del PNRR relativi alla
comprova del conseguimento di target e milestone***

L'appaltatrice è tenuta a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e milestone associati agli Interventi con la produzione (e, ove richiesto, l'eventuale imputazione nel sistema

informatico dedicato) della documentazione probatoria pertinente.

È riconosciuta al Comune di Sondrio (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

ART.16 - *Rispetto obblighi specifici del PNRR in materia contabile*

L'appaltatrice è tenuta a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dal Comune di Sondrio conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni

relative all'intervento per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

ART.17 - Domicilio dell'appaltatrice e comunicazioni

Agli effetti del presente contratto, l'appaltatrice elegge domicilio presso la sede legale dell'impresa.

Le parti concordano che le comunicazioni avvengano ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- per il Comune di Sondrio:

protocollo@cert.comune.sondrio.it,

- per l'appaltatrice:

gg-costruzioni@pec.it.

ART.18 - Registrazione

Le opere di cui al presente contratto sono soggette all'aliquota IVA e pertanto le Parti chiedono la registrazione a tassa fissa, ai sensi dell'art. 40, comma primo, del D.P.R. n. 131/1986.

ART.19 - Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto e alla esecuzione di esso sono a carico dell'appaltatrice, che dichiara di accettarle.

ART.20 - Clausola di manleva

Sono ad esclusivo carico dell'appaltatrice gli adempimenti e gli oneri connessi alla realizzazione dei lavori contrattualmente stabiliti, con espressa manleva

per la stazione Appaltante da ogni eventuale pretesa, domanda e/o responsabilità anche rispetto a fornitori o terzi.

ART.21 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla interpretazione, esecuzione, e applicazione del rapporto contrattuale sarà competente il Foro di Sondrio. Resta esclusa ogni competenza arbitrale.

**ART.22 - Informativa, trattamento e protezione dei dati
personali**

Il dirigente, ai sensi degli articoli 37-39 del Regolamento Europeo Generale sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, informa che i dati personali richiesti dalla stazione appaltante per finalità inerenti alla definizione e all'esecuzione del presente contratto verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, oltre che per l'adempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia. Il trattamento dei dati personali avverrà in maniera manuale ed informatica. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. I dati raccolti saranno utilizzati ed eventualmente comunicati ad altri soggetti pubblici o privati, ai fini strettamente necessari per lo svolgimento delle attività

istituzionali e di quelle eventualmente connesse, oltre che per l'adempimento di ogni altro obbligo previsto da disposizioni normative o regolamentari. Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Sondrio, con sede a Sondrio, piazza Campello n. 1, responsabile del trattamento è il dirigente pro-tempore del Settore Servizi Tecnici, domiciliato per la carica presso il Comune di Sondrio, responsabile della protezione dei dati è: Tirone Livio - Dirigente del Settore Servizi Istituzionali - telefono 0342.526230; fax: 0342.526333; mail non certificata: contratti@comune.sondrio.it; PEC (solo da altre PEC): protocollo@cert.comune.sondrio.it.

In relazione al trattamento dei dati personali, gli interessati possono esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 ed in particolare ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi sia interesse, l'integrazione dei dati.

L'appaltatrice dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla vigente normativa e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato dei propri incaricati del trattamento e di eventuali propri responsabili del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente atto.

Art.23 - Rinvio e norme di chiusura

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto si rinvia alle disposizioni previste nel Capitolato speciale d'appalto e alle norme di legge vigenti tempo per tempo.

Del presente atto ho dato lettura alle Parti le quali, trovandolo conforme alle loro volontà, lo hanno approvato e lo sottoscrivono con la firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005, con me segretario rogante. Le parti sottoscrivono altresì i documenti citati in narrativa, con le stesse modalità di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005, pur esonerandomi dalla lettura, dichiarando contestualmente di avere esatta conoscenza del contenuto.

Attesto che:

- i certificati di firma utilizzati dalle Parti sono validi e conformi alle disposizioni risultanti dal D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.;
- l'imposta di bollo è stata assolta esclusivamente con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22.02.2007, mediante Modello Unico Informatico

(M.U.I.) per l'importo di € 45,00 in quanto il procedimento relativo al presente contratto è stato avviato prima della data del 01 luglio 2023 (art. 226, comma 2, d. lgs. n. 36/2023 e provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n.240013 del 28.06.2023).

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, è stato redatto da persona di mia fiducia su ventitré facciate a video.

IL COMUNE DI SONDRIO: Ing. GIANLUCA VENTURINI (f.to digitalmente)

L'APPALTATRICE: Sig. ANDREA BOFFINI (f.to digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE: CESARE PEDRANZINI (f.to digitalmente)

(certificato rilasciato da InfoCert S.p.A., con validità sino al 24 gennaio 2024).